

 <b>tecsial</b> <small>la vostra azienda al sicuro</small>	<b>PROCEDURA GESTIONALE AUTISTI</b> <b>Aggiornamento DPCM 8 Marzo e 9 Marzo 2020</b>	<b>Rev. 03</b>
		<b>10 marzo 2020</b>
	<b>Servizio Prevenzione Protezione</b>	

## PROCEDURA GESTIONALE AUTISTI

### aggiornate ai Decreti Presidente Consiglio dei Ministri 8 Marzo e 9 Marzo 2020

#### PROCEDURE DI ACCESSO AUTISTI

-  Per il personale esterno che accede in struttura ex art. 26 rilascio di autocertificazione da parte dell'azienda che attesti l'osservanza di adeguate procedure di sicurezza per la salute dei lavoratori in prevenzione da coronavirus.

#### INDICAZIONI SPECIFICHE PER I CONTROLLI RELATIVI ALLA LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE FISICHE *(Direttiva ai Prefetti del Ministro dell'Interno 9 marzo 2020)*

[...]

a) *gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.*

b) *I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.*

[...]

3) *La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.*

4) *La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)*

#### DPCM 8 MARZO e 9 MARZO 2020 Articolo 1

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E' esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute.

Con riferimento dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, si precisa quanto segue:

#### **TRASFRONTALIERI**

Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

	<b>PROCEDURA GESTIONALE AUTISTI Aggiornamento DPCM 8 Marzo e 9 Marzo 2020</b>	Rev. 03
		10 marzo 2020
Servizio Prevenzione Protezione		

## MERCI

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

### **1) Le nuove limitazioni non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro.**

Sono dunque consentiti gli spostamenti verso e di ritorno dal posto di lavoro (essenziali per la continuità produttiva delle imprese), fatti salvo i presupposti del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, applicabile ai soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus. Si evidenzia che gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro sono consentiti anche da e verso l'esterno delle aree territoriali interessate, nel rispetto, in questo caso, di eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali. I medesimi indirizzi valgono anche per i lavoratori transfrontalieri.

Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con opportuni mezzi che a titolo di esempio sono oltre l'autocertificazione:

- a) il cedolino paga;
- b) il tesserino di identificazione aziendale;
- c) una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'esigenza del viaggio.

Tali documenti dovranno essere esibiti alle Autorità di pubblica sicurezza chiamate a monitorare l'applicazione delle misure di contenimento.

### **2) Le nuove limitazioni non determinano il blocco delle merci, in entrata e in uscita dai territori interessati e circolanti all'interno degli stessi.**

Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l'esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.

## **MISURE DI PREVENZIONE E CAUTELA PER AUTISTI TERZI PROVENIENTI DALL'ESTERNO DELL'AZIENDA:**

1. E' consentito l'accesso solo di mezzi di aziende terze conosciute e alle quali sia stata richiesta autocertificazione in merito al rispetto di adeguate misure di prevenzione da COVID-19;
2. E' limitata la discesa degli autisti dai mezzi;
3. L'uscita dell'autista dal mezzo è consentita, solo in casi strettamente necessari e previo utilizzo di mascherina e guanti monouso;
4. Qualora il carico/scarico del mezzo richieda la discesa dal mezzo dell'autista, è necessario che sia rispettata, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;

	<b>PROCEDURA GESTIONALE AUTISTI Aggiornamento DPCM 8 Marzo e 9 Marzo 2020</b>	<b>Rev. 03</b>
		<b>10 marzo 2020</b>
	<b>Servizio Prevenzione Protezione</b>	

5. Nel caso l'autista debba utilizzare apparecchi di sollevamento e trasporto (come transpallet o rollbox) di proprietà dell'azienda ospitante, deve utilizzare guanti e mascherina. La movimentazione è consentita fino alla zona esterna alla struttura aziendale ospitante. Sarà cura del personale interno dell'azienda ospitante la movimentare delle merci all'interno dell'azienda stessa.
6. La trasmissione della documentazione di trasporto deve avvenire in via telematica.
7. Gli autisti devono seguire le procedure di sicurezza e prevenzione richieste dal personale dell'azienda ospitante.
8. Agli autisti non è consentito l'ingresso nei luoghi di lavoro interni all'azienda ospitante.

**MISURE DI PREVENZIONE E CAUTELA PER GLI AUTISTI DELL'AZIENDA CHE SI RECANO PRESSO COMMITTENTI TERZI:**

1. Se il trasporto deve avvenire al di fuori del territorio come definito dal DPCM 9 marzo 2020, agli autisti devono evitare assolutamente di scendere dai mezzi, oltre che evitare l'accesso alla struttura terza e l'utilizzo di servizi igienici della struttura terza.
2. E' limitata all'indispensabile la discesa degli autisti dai mezzi;
3. La cabina deve essere tenuta pulita e areata (il virus non si trasmette tramite l'aria, ma tramite gocce di saliva) ed è fatto obbligo di limitare il più possibile l'accesso a estranei.
4. E' consigliata la personalizzazione dell'uso dei mezzi ad ogni singolo autista.
5. Se il mezzo è condiviso da più autisti è consigliabile pulire e disinfettare le superfici interne ogni cambio di conducente.
6. Nel caso si debbano utilizzare apparecchi di sollevamento ( transpallet o rollbox), è consigliato l'utilizzo di guanti.
7. Qualora il carico/scarico del mezzo richieda la discesa dal mezzo dell'autista, è necessario che sia rispettata, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
8. La trasmissione della documentazione di trasporto deve avvenire in via telematica.
9. E' fatto obbligo di seguire le procedure di sicurezza e prevenzione richieste dal personale della struttura presso cui si deve effettuare lo scarico o il trasporto.

Per quanto non previsto dalla presente procedure ed integrazione alla valutazione dei rischi occorre far riferimento alle disposizioni e norme generali nazionali e regionali di prevenzione COVID-19.

Data 10 marzo 2020

Il Datore di Lavoro